

Cassazione Civile - (sottoscrizione modulo prestampato di consenso sottoposto dalla segretaria: difetto di informazione)

§ - la finalità dell'informazione che il medico è tenuto a dare è quella di assicurare il diritto all'autodeterminazione del paziente, il quale sarà libero di accettare o rifiutare la prestazione medica.

E' irrilevante la qualità del paziente al fine di stabilire se vi sia stato o meno consenso informato, potendo essa incidere solo sulle modalità di informazione, in quanto l'informazione deve sostanziarsi in spiegazioni dettagliate ed adeguate al livello culturale del paziente, con l'adozione di un linguaggio che tenga conto del suo particolare stato soggettivo e del grado delle conoscenze specifiche di cui dispone. Il consenso deve però essere sempre completo, effettivo e consapevole ed è onere del medico provare di aver adempiuto tale obbligazione, a fronte dell'allegazione di inadempimento da parte del paziente.

Esito del giudizio

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto da un paziente esercente la professione di avvocato al quale era stato fatto sottoscrivere dalla segretaria un modulo prestampato.

[Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

Cassazione Civile – Sez. III; Sent. n. 19220 del 20.08.2013